

NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

In ottemperanza dell'ordinanza del T.A.R. Lazio – Sez. I Quater n. 4347/2021, resa sul giudizio iscritto al numero di ruolo generale 6978/2021.

Il sottoscritto Avv. Claudia Caradonna (C.F. CRDCLD83H61H700E, avv.claudiacaradonna@pec.it, fax 091344483), nella qualità di difensore del Sig. **Scarpello Michele** nato a Galatina (LE) il 30.07.1992 e residente a Pancrazio Salentino (BR) in via Firenze n. 20, C.F. SCRMHL92L30D862W, nel giudizio

CONTRO

il Ministero dell'Interno, il Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza, il Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Commissione per l'accertamento dell'efficienza fisica e nei confronti - n.q. di controinteressato - del Sig. Lobascio Sergio (non costituito in giudizio)

PROVEDE ALL'INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO PER PUBBLICI PROCLAMI RAPPRESENTANDO QUANTO SEGUE:

1) INDICAZIONE DEI CONTROINTERESSATI, OSSIA DEI SOGGETTI VINCITORI DEL CONCORSO INDICATI IN GRADUATORIA:

Controinteressati sono tutti i soggetti vincitori del “*Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione di 1350 allievi agenti della Polizia di Stato, riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno o quadriennale ovvero rafferma annuale in servizio o in congedo, indetto con decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza - del 13 maggio 2020*”, i quali risultano inseriti nella graduatoria finale di merito approvata con decreto N. 333-B/12E.11.20 del 23.06.2021 del Direttore Centrale per gli Affari Generali e le Politiche del Personale della Polizia di Stato del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno, pubblicato il 24.06.2021 sul Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell'Interno, supplemento straordinario n. 1/18 del 24.06.2021, già depositata in atti di causa e che **SI ALLEGA AL PRESENTE ATTO.**

2) ESTREMI DEL PROVVEDIMENTO DEL TAR LAZIO CHE HA DISPOSTO L'INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO A MEZZO DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI:

Ordinanza cautelare del T.A.R. Lazio – Roma, Sez. I Quater, n. 4347/2021, resa sul giudizio iscritto al numero di ruolo generale 6978/2021, pubblicata il 5 agosto 2021, che **SI ALLEGA AL PRESENTE ATTO.**

3) SUNTO RICORSO INTRODUTTIVO:

Con ricorso proposto avverso il Ministero dell'Interno, il Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza, il Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Commissione per l'accertamento dell'efficienza fisica, incardinato innanzi al Tar del Lazio – Roma (numero di ruolo generale 6978/2021) il ricorrente impugnava i seguenti atti chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare:

“- il giudizio di non idoneità della Commissione per l'accertamento dell'efficienza fisica presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno, di cui al provvedimento del 31 maggio 2021, codice ID 1361275, consegnato per notifica nella medesima giornata, con il quale il ricorrente è stato dichiarato non idoneo al “Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione di 1350 allievi agenti della Polizia di Stato, riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno o quadriennale ovvero rafferma annuale in servizio o in congedo, indetto con decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza - del 13 maggio 2020” per non aver superato l'esercizio dei piegamenti sulle braccia in quanto “ha svolto correttamente solo n. 14 dei n. 15 piegamenti richiesti dal Bando, poiché nei restanti non risultava in posizione allineata, né abbassava sufficientemente il corpo”;

- il decreto N. 333-B/12E.11.20 del 23.06.2021, pubblicato il 24.06.2021 sul Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell'Interno - supplemento straordinario n. 1/18 del 24.06.2021, con cui il Direttore Centrale per gli Affari Generali e le Politiche del Personale della Polizia di Stato ha approvato la graduatoria di merito dei candidati al concorso pubblico, per esame e titoli, a 1350 posti da allievo agente della Polizia di Stato riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno o quadriennale ovvero rafferma annuale in servizio o in congedo, indetto con decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza - del 13 maggio 2020;

- la graduatoria di merito dei vincitori del concorso pubblico, per esame e titoli, a 1350 posti da allievo agente della Polizia di Stato riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno o quadriennale ovvero rafferma annuale in servizio o in congedo, approvata con decreto N. 333-B/12E.11.20 del 23.06.2021 del Direttore Centrale per gli Affari Generali e le Politiche del Personale della Polizia di Stato del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno, pubblicato il 24.06.2021 sul Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell'Interno - supplemento straordinario n. 1/18 del 24.06.2021, nella parte in cui pregiudica l'utile collocamento di parte ricorrente;

- gli atti, documenti e verbali, redatti dalla Commissione per l'accertamento dell'efficienza fisica e sulla base dei quali è stato formulato il giudizio di non idoneità, ivi incluso il verbale delle prove di efficienza fisica del 31 maggio 2021 (non conosciuto) recante due idoneità di efficienza fisica limitatamente alla corsa piana di m. 1.000 ed al salto in alto;

- ove occorra e per quanto di ragione, qualora interpretate in malam partem, le “Disposizioni per l'accertamento dell'efficienza fisica del Concorso pubblico, per esami e titoli, per l'assunzione di 1350 allievi

agenti della Polizia di Stato, riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno o quadriennale ovvero in rafferma annuale in servizio o in congedo” pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^a Serie Speciale "Concorsi ed Esami" - del 15 maggio 2020, e dei relativi allegati, nella parte in cui dispone che “In caso di infortunio durante lo svolgimento di una prova che possa pregiudicare il regolare svolgimento della prova successiva, occorre avvertire immediatamente la Commissione. Il sanitario della Polizia di Stato, membro della Commissione, accertata l'effettiva inabilità all'espletamento della prova, emette idonea certificazione sulla base della quale la Commissione potrà autorizzare il differimento ad altra data fissata dalla Commissione, comunque entro l'ultima data prevista dal calendario delle convocazioni. Iniziata la singola prova fisica, essa deve necessariamente concludersi positivamente o negativamente, senza che sia possibile ripetere la stessa.”;

- ove occorra e per quanto di ragione, qualora interpretato in malam partem, il bando per l'assunzione di 1350 allievi agenti della Polizia di Stato, riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno o quadriennale ovvero rafferma annuale in servizio o in congedo, indetto con decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza - del 13 maggio 2020, nella parte in cui all'art. 12, comma 6, dispone che “Il mancato superamento anche di uno solo dei suddetti esercizi ginnici determina l'esclusione dal concorso per inidoneità”;

- ove occorra e per quanto di ragione, qualora interpretato in malam partem, il D.M. 198/2003, con particolare riferimento all'art. 3, comma 3;

- ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, comunque lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente.”.

Esponenza **in fatto** di avere partecipato al “Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione di 1350 allievi agenti della Polizia di Stato, riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno o quadriennale ovvero rafferma annuale in servizio o in congedo”, indetto con decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza - del 13 maggio 2020.

Il ricorrente, dopo aver superato la prova scritta, veniva ritenuto non idoneo alle prove di efficienza fisica (con comunicazione del 31 maggio 2021, notificata *brevi manu*) dalla Commissione per l'accertamento dell'efficienza fisica per non aver superato l'esercizio dei piegamenti sulle braccia in quanto “ha svolto correttamente solo n. 14 dei n. 15 piegamenti richiesti dal Bando, poiché nei restanti non risultava in posizione allineata, né abbassava sufficientemente il corpo”.

In via riassuntiva si rammenta che il gravame veniva affidato al seguente **motivo di diritto**:

I. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELLA LEX SPECIALIS - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELLE “DISPOSIZIONI PER L'ACCERTAMENTO DELL'EFFICIENZA FISICA DEL CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI E TITOLI, PER L'ASSUNZIONE DI 1350 ALLIEVI AGENTI DELLA POLIZIA DI STATO, RISERVATO AI VOLONTARI IN FERMA PREFISSATA DI UN ANNO O QUADRIENNALE OVVERO IN RAFFERMA ANNUALE IN SERVIZIO O IN CONGEDO” PUBBLICATE SULLA

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA - 4[^] SERIE SPECIALE "CONCORSI ED ESAMI" DEL 15 MAGGIO 2020" - ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA, ARBITRARIETÀ, SPROPORZIONALITÀ ED ILLOGICITÀ MANIFESTA, DIFETTO E INSUFFICIENZA DI ISTRUTTORIA, INGIUSTIZIA MANIFESTA, CARENZA DEI PRESUPPOSTI E TRAVISAMENTO DEI FATTI - VIOLAZIONE DELL'ART. 3 DELLA L. N. 241/1990 E SS. MM. II. SOTTO IL PROFILO DELLA DISPARITÀ DI TRATTAMENTO - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 DELLA COSTITUZIONE.

Il ricorrente, precisamente lamentava l'illegittimità del provvedimento di esclusione poiché era stato giudicato *"inidoneo"*, per non aver superato l'esercizio dei piegamenti sulle braccia in quanto *"ha svolto correttamente solo n. 14 dei n. 15 piegamenti richiesti dal Bando, poiché nei restanti non risultava in posizione allineata, né abbassava sufficientemente il corpo"*.

Come indicato nel motivo di diritto, tale illegittimità emergeva dalla circostanza (non considerata dalla Commissione) che l'esercizio dei piegamenti sulle braccia non era stato superato per 1 solo piegamento, non perché il ricorrente non fosse in grado, bensì poiché lo stesso si era infortunato durante l'esecuzione dell'esercizio.

Ciò ha inevitabilmente inciso sullo svolgimento dell'ultimo piegamento, compromettendo l'esito dell'ultima prova.

Ed infatti, dopo aver eseguito correttamente n. 14 piegamenti, il ricorrente ha accusato un dolore dovuto ad uno strappo del muscolo grande pettorale della spalla sinistra, che gli ha impedito di eseguire correttamente anche il 15° piegamento.

Sicché, essendo occorso un infortunio durante lo svolgimento della predetta prova, il ricorrente ha subito avvertito la Commissione dell'accaduto, al fine di essere differito ad altra data, come previsto a pag. 5 delle "Disposizioni per l'accertamento dell'efficienza fisica" del Concorso in esame.

Ciò nonostante, la Commissione si è limitata a fornire al ricorrente una pomata antinfiammatoria e lo ha dichiarato inidoneo per non aver effettuato un solo piegamento sulle braccia con la seguente motivazione: *"non risultava in posizione allineata, né abbassava sufficientemente il corpo"*.

È evidente, dunque, che nel caso di specie, il giudizio negativo sulla idoneità fisica del ricorrente appare gravemente viziato da carenza di motivazione poiché la Commissione non ha minimamente tenuto conto dell'infortunio verificatosi e delle conseguenti lesioni fisiche riportate che hanno – come ovvio – irrimediabilmente compromesso l'esecuzione dell'esercizio ginnico ed invece di differire il candidato ad altra data, come da lui richiesto, ne ha dichiarato l'inidoneità.

Successivamente, con decreto cautelare n. 3812 del 9 luglio 2021, il Presidente del Tar Lazio – Sezione I Quater, accoglieva l’istanza cautelare al fine del riesame, da parte di una commissione in diversa composizione, dei presupposti della controversa idoneità, ammettendo con riserva il ricorrente alla ripetizione della prova di efficienza fisica di che trattasi, e fissava per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 3 agosto 2021.

In adempimento all’ordine del Presidente, il ricorrente veniva convocato per la ripetizione della prova dei piegamenti sulle braccia, nonché per essere sottoposto agli accertamenti psico-fisici ed attitudinali che superava agevolmente.

Sicché, all’esito della camera di consiglio del 3 agosto 2021, il T.A.R. del Lazio – Roma, Sez. I Quater, con l’ordinanza indicata in epigrafe n. 4347/2021 pubblicata il 5 agosto 2021, accoglieva l’istanza cautelare, ordinando la collocazione del ricorrente con riserva nella relativa graduatoria e disponendo *“l’integrazione del contraddittorio, ai sensi dell’art. 49 c.p.a., nei confronti dei candidati indicati nella graduatoria finale del concorso in oggetto; autorizzando la notifica del ricorso per pubblici proclami, in relazione all’elevato numero di contraddittori necessari, mediante la pubblicazione sul sito web del Ministero dell’Interno di un sunto del ricorso introduttivo, nonché degli estremi della presente decisione con l’indicazione nominativa dei candidati collocati nella finale graduatoria definitiva di cui al concorso in oggetto e che a tale incombenza la parte ricorrente dovrà provvedere, pena l’improcedibilità del gravame, nel termine perentorio di giorni 30 giorni decorrente dalla data della notificazione ovvero, se anteriore, della comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, ulteriormente provvedendo, entro l’ulteriore termine perentorio di giorni 10 giorni dal completamento delle anzidette formalità di notificazione, al deposito della documentazione attestante il rispetto dell’incombenza in questione”*.

TANTO PREMESSO SI AVVISA CHE

La presente pubblicazione sul sito web della resistente Amministrazione viene effettuata in esecuzione dell’ordinanza cautelare n. 4347 del 5 agosto 2021 del Tar Lazio-Roma, Sezione Prima Quater, al fine di conseguire la conoscenza legale del ricorso da parte di tutti i candidati, vincitori del concorso in epigrafe, inseriti nella graduatoria afferente il predetto concorso.

Palermo, 7 agosto 2021

Avv. Claudia Caradonna

Si allegano:

- 1) **Graduatoria finale di merito** approvata con decreto N. 333-B/12E.11.20 del 23.06.2021 del Direttore Centrale per gli Affari Generali e le Politiche del Personale della Polizia di Stato del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno, contenente l'**indicazione nominativa dei soggetti ivi inseriti**;
- 2) **Ordinanza cautelare** del T.A.R. Lazio – Roma, Sez. I Quater, n. 4347/2021, resa sul giudizio iscritto al numero di ruolo generale 6978/2021, pubblicata il 5 agosto 2021.